

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RICOVERO, CURA E CUSTODIA TEMPORANEA E PERMANENTE DEI CANI RANDAGI E/O VAGANTI PRESSO LA STRUTTURA DI VIA ROCCANOVELLA.

Nr. Progr. **123**
Data **09/09/2016**
Seduta NR. **31**
Titolo **10**
Classe **5**
Sottoclasse **0**

L'anno *DUEMILASEDIC* questo giorno *NOVE* del mese di *SETTEMBRE* alle ore 10:00 convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
VERONESI GIAMPIERO	SINDACO	S
MARCHESINI LORIS	ASSESSORE	S
GIORDANO ANTONIO	ASSESSORE	N
ROMA ANNALISA	ASSESSORE	N
TOLOMELLI VANNA	ASSESSORE	S
ZACCHIROLI DANILO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 4</i>		<i>Totali Assenti: 2</i>

Assenti giustificati i signori:

GIORDANO ANTONIO, ROMA ANNALISA

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Il Sig. VERONESI GIAMPIERO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RICOVERO, CURA E CUSTODIA TEMPORANEA E PERMANENTE DEI CANI RANDAGI E/O VAGANTI PRESSO LA STRUTTURA DI VIA ROCCANOVELLA.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e richiamata la Legge Regionale n. 27 del 07.04.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, prevedendo in particolare che i Comuni si occupino della cattura dei cani randagi o vaganti e del loro ricovero, cura e custodia temporanea e permanente in apposite strutture;

Considerato che l'Amministrazione comunale dispone di una struttura per il ricovero dei cani situata in questo Comune in Via Roccanovella;

Viste e richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 78 del 31.10.2000, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per la gestione ed il funzionamento della struttura di ricovero per cani sito in Anzola dell'Emilia e si demandava a successivo atto l'affidamento della gestione della stessa;
- n. 8 del 28.02.2001, esecutiva, con la quale è stata approvata una variazione al vigente Regolamento comunale per la gestione e il funzionamento della struttura di ricovero per cani sito in Anzola dell'Emilia riguardanti gli orari di apertura della struttura;
- n. 84 del 24.11.2011, esecutiva, con la quale sono state approvate delle modifiche ad alcuni articoli del vigente Regolamento comunale sopra citato;

Considerato che sussiste l'esigenza di gestire il ricovero, la cura e la custodia temporanea e permanente dei cani randagi e abbandonati e che la suddetta legge regionale consente ai Comuni di affidare tali compiti ad Associazioni aventi finalità zoofile e/o animaliste non aventi fini di lucro;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 184 del 22.11.2000 con la quale veniva approvato lo schema di convenzione, da sottoscrivere con l'Associazione "Gruppo Anzolese Cani da Lavoro" per il ricovero, la cura e la custodia temporanea e permanente dei cani randagi ospitati presso il Canile comunale, la deliberazione di G.C. n. 193 del 28.12.2005 con la quale veniva prorogata di 5 anni la medesima convenzione fino al 31.12.2010 e la deliberazione di G.C. n. 65 del 19.04.2011, esecutiva, con la quale veniva prorogata di ulteriori 5 anni la medesima convenzione e così fino al 31.12.2015;

Dato atto che la predetta Associazione ha svolto l'incarico con le modalità indicate nella convenzione, con piena soddisfazione dell'Amministrazione Comunale;

Considerato che all'art. 9 della convenzione era prevista la possibilità di rinnovo della stessa per ogni quinquennio successivo, anche con integrazioni e modifiche, mediante predisposizione di apposito atto;

Ritenuto pertanto opportuno rinnovare la convenzione con il "Gruppo Anzolese Cani da Lavoro" per la gestione del canile comunale sito in Via Roccanovella;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Di rinnovare per un ulteriore quinquennio e pertanto fino al 31.12.2020 la convenzione con l'Associazione "GRUPPO ANZOLESE CANI DA LAVORO" per il ricovero, la cura e la custodia temporanea e permanente dei cani randagi e abbandonati nel canile comunale di Via Roccanovella, nel testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di demandare al Direttore dell'Area Tecnica l'assunzione degli impegni di spesa che di anno in anno si renderanno necessari per le coperture assicurative e per l'acquisto del materiale necessario per la gestione del canile, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 7 della convenzione;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E
L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "GRUPPO ANZOLESE
CANI DA LAVORO" PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI
RICOVERO, CURA E CUSTODIA TEMPORANEA E PERMANENTE
DEI CANI RANDAGI E/O VAGANTI PRESSO LA STRUTTURA
COMUNALE DI VIA ROCCANOVELLA.**

L'anno duemila_____ addì _____ del mese di _____
presso i locali della Sede Comunale di Anzola dell'Emilia, con la presente
scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge

FRA

l'Amministrazione Comunale di Anzola dell'Emilia che in seguito sarà
chiamata Comune - P.IVA 00702781204 C.F. 80062710373 - rappresentata
dal Direttore dell'Area Tecnica Arch. Aldo Ansaloni, nato a Sestola (MO) il
16.10.1957, ai sensi dell'art. 32 del vigente Statuto Comunale, e per dare
esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del
_____;

E

l'Associazione di volontariato denominata "Gruppo Anzolese Cani da
Lavoro" che in seguito sarà chiamata Associazione, P.IVA C.F.
con sede legale in Anzola dell'Emilia, Via Benati n. 17, iscritta all'Albo
comunale del volontariato in data _____ con atto prot. n. _____,
rappresentata dal Sig. _____ nato a _____ il
_____ e residente a _____ in Via _____
in qualità di legale rappresentante dell'Associazione stessa;

PREMESSO

- che la Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 27, stabilisce le nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, prevedendo in particolare che i comuni si occupino della cattura dei cani randagi o vaganti e del loro ricovero, cura e custodia temporanea o permanente in apposite strutture;
- che le attività di cui sopra possono, ai sensi della normativa citata, essere affidati ad Associazioni aventi finalità zoofile e/o ad animaliste non aventi fini di lucro;
- che l'Associazione "Gruppo Anzolese Cani da Lavoro", avente lo scopo di promuovere iniziative per la protezione degli animali senza scopo di lucro, come si evince dal relativo atto costitutivo, si è dichiarata disponibile alla gestione della struttura di ricovero cani sopra indicata;
- che la ricettività del canile di Anzola dell'Emilia sito in Via Roccanovella è pari a 20 cani;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune intende garantire nell'ambito del territorio comunale, le attività previste dalla succitata L.R. n. 27 del 07.04.2000 ed in via generale attuare interventi finalizzati alla tutela ed al controllo della popolazione canina, in modo da prevenire il randagismo e fenomeni di maltrattamento degli animali.

In particolare il Comune intende:

- provvedere alla cattura ed al ricovero dei cani randagi e/o vaganti;
- assicurare la loro custodia temporanea o permanente nella struttura all'uopo destinata, ubicata in Via Roccanovella;

- custodire cani oggetto di rinuncia di proprietà, solo in relazione a eventuali posti disponibili;

A tal fine il Comune affida all'Associazione le attività di ricovero, cura e custodia dei cani randagi presenti sul territorio e dei cani oggetto di rinuncia di proprietà, alle condizioni meglio specificate negli articoli che seguono.

Ai soci è consentito il ricovero di cani di loro proprietà all'interno della struttura nei 10 box a loro riservati.

L'Associazione è tenuta a fornire alla Polizia Municipale del Comune un recapito telefonico, cui rivolgersi per i casi urgenti, al di fuori dell'orario di apertura al pubblico del canile, per l'apertura straordinaria del canile e l'immissione dei cani catturati.

ART. 2 - ATTIVITA' DI CATTURA DEI CANI

Il Comune si impegna a provvedere all'accalappiamento dei cani vaganti sul territorio comunale. A tal fine dovranno essere sempre resi disponibili almeno due posti all'interno del canile.

ART. 3 – COMPITI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna a :

- a) custodire presso la struttura sopracitata gli animali randagi catturati e quelli oggetto di rinuncia di proprietà fino alla capienza massima della struttura.
- b) tenere un registro di entrata ed uscita degli animali custoditi nel canile ai sensi della L.R. n. 27/00 sopracitata; comunicare al Servizio Veterinario ogni nuovo ingresso e tenere in isolamento il cane per il tempo necessario per i trattamenti sanitari.
- c) custodire gli animali con personale dotato di esperienza al fine di

garantirne il benessere e il rispetto delle garanzie igienico-sanitarie secondo le modalità previste dall'art. 17 della L.R. citata.

- d) provvedere all'iscrizione del cane randagio all'anagrafe comunale ed alla segnalazione al competente ufficio per l'assicurazione e il tatuaggio.
- e) garantire lo svolgimento dell'attività e l'apertura al pubblico del canile, dandone comunicazione scritta al Comune ed al Servizio Veterinario. Dovrà comunque essere garantita la reperibilità di almeno un operatore per interventi d'urgenza.
- f) garantire la somministrazione dei vaccini obbligatori e di medicinali per le cure sanitarie, nonché di cibo di buona qualità, utilizzando anche le offerte di privati cittadini. Non devono essere utilizzati rifiuti alimentari, cibo in cattivo stato di conservazione, alterato, invaso da parassiti, pericoloso per la salute dei cani o possibile fonte di zoonosi.
- g) effettuare le operazioni di riconsegna degli animali al legittimo proprietario dietro pagamento, quale rimborso spese, della somma prevista con apposite tariffe definite dal Comune, per ogni giorno di ricovero nella struttura oltre alle spese eventualmente sostenute per i trattamenti sanitari effettuati o da Veterinari liberi professionisti o da Veterinari dell'Azienda USL Bologna Sud, tenuto conto dei minimi tariffari dell'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari.
- h) gestire il servizio di cessione di cani in adozione, trasmettendo mensilmente al servizio comunale di anagrafe canina i dati dei privati adottanti e le caratteristiche dei cani adottati.
- i) fornire assistenza al personale del servizio veterinario dell'Azienda USL di Bologna ed al Veterinario individuato dal Comune durante la visita

dei cani custoditi presso il canile di Anzola dell'Emilia.

- j) presentare annualmente al Comune una relazione dettagliata sull'attività svolta oggetto della presente convenzione e, in ogni caso, ogni qualvolta ne venga fatta richiesta.

ART. 4 – NORME PER LA CUSTODIA DEI CANI

Ogni cane introdotto nel canile deve: essere iscritto all'anagrafe comunale, essere assicurato e regolarmente tatuato e/o microcippato.

I cani devono essere in regola con le norme sanitarie (vaccinazioni, sverminazioni e trattamento contro la filaria).

In ogni box potranno essere sistemati fino a due cani di piccola o media taglia o un solo cane se di grossa taglia, ad eccezione dei cani con prole.

ART. 5 – MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA

Nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione si prevede di utilizzare la struttura di proprietà del Comune, ubicata ad Anzola dell'Emilia, in Via Roccanovella.

L'Associazione è tenuta a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura di ricovero; a tal fine il Comune si impegna a fornire le attrezzature ed il materiale necessari.

Inoltre sarà a carico del Comune lo sgombero della neve dalla strada di accesso ed il recupero e smaltimento dei rifiuti.

L'associazione si impegna, inoltre, a non apportare modifiche alla struttura del canile senza le preventive autorizzazioni degli uffici comunali competenti.

ART. 6 – PERSONALE ADDETTO

L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività descritte nella

presente convenzione, ad utilizzare i propri soci volontari.

Per la prestazione delle attività convenzionate l'Associazione mette a disposizione minimo n. 7 (sette) volontari.

I volontari dell'Associazione che operano per lo svolgimento del servizio in convenzione dovranno essere sottoposti alle vaccinazioni di legge e dovranno essere coperti da assicurazione (il cui onere farà carico all'Ente), sia per infortuni che per responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività previste.

ART. 7 – SPESE DI GESTIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comune si impegna a:

- fornire il cibo e i medicinali necessari per i cani randagi ricoverati nella struttura;
- provvedere all'assicurazione dei cani randagi per danni a terzi;
- acquistare i materiali d'uso (es.: collari, guinzagli, museruole, ecc...);
- sostenere le spese per luce, acqua, gas;
- provvedere al rimborso degli oneri sostenuti dall'Associazione per l'assicurazione del personale operante nel canile;
- provvedere ad incaricare il veterinario per conto del Comune.

ART. 8 – ACCESSO ALLA STRUTTURA

Alla struttura di ricovero cani è consentito l'accesso unicamente al personale ivi operante ovvero a persone accompagnate dallo stesso.

ART. 9 – DURATA E RESCISSIONE

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2016 al 31/12/2020.

La presente convenzione potrà essere rinnovata, anche con integrazioni e modifiche, per ogni quinquennio successivo con apposito atto. Per quanto non specificatamente dettagliato nella presente convenzione, ma comunque rientrante negli obiettivi definiti dal Comune all'art. 1, si stabiliranno di volta in volta i comportamenti da tenere, le modalità di esecuzione e i rispettivi ambiti di competenza mediante circolari operative che il Comune e/o il Servizio Veterinario provvederanno ad inoltrare all'Associazione.

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida da inviarsi a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, per provata inadempienza da parte dell'Associazione, degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla erogazione del contributo per la parte dell'anno precedente la diffida, con particolare riferimento a:

- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della Associazione di uno o più servizi affidati;
- impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- continuata violazione degli orari concordati con l'Amministrazione e loro effettuazione fuori dai tempi convenuti.

Tutti i reclami e le osservazioni, atti a giustificare la volontà di recesso o di disdetta della convenzione, saranno formalizzati per iscritto direttamente all'Associazione.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida da inviarsi a mezzo raccomandata postale con avviso di

ricevimento con almeno 90 giorni di preavviso, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione. Il Comune si riserva di rivalersi nei confronti dell'Associazione nel caso di danni o avarie alle strutture, aree, mezzi, arredi e attrezzature provocati da dolo o uso improprio.

ART. 10 - CONTROVERSIE

In caso di divergenze circa l'interpretazione dei contenuti della convenzione, delle modalità di esecuzione della stessa e delle cause di risoluzione per le controversie che insorgessero tra il Comune e la Associazione è competente il Foro di Bologna.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le spese contrattuali sono a carico del Comune.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni relative alla Privacy, di cui alla Legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, l'Associazione si ritiene responsabile della corretta tenuta e raccolta dei dati secondo le norme legislative e regolamentari in vigore.

Per quanto non previsto nelle clausole finali della presente convenzione, valgono le disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente in materia.

per il Comune di Anzola dell'Emilia per il Gruppo Anzolese Cani da Lavoro

Il Direttore Area Tecnica

(Arch. Aldo Ansaloni)

Il Presidente

(Degli Esposti Dino)

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **123** del **09/09/2016**

AREA TECNICA

OGGETTO

RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RICOVERO, CURA E CUSTODIA TEMPORANEA E PERMANENTE DEI CANI RANDAGI E/O VAGANTI PRESSO LA STRUTTURA DI VIA ROCCANOVELLA.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE IL DIRETTORE AREA TECNICA Data 08/09/2016 ANSALONI ALDO
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: Data

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 123 DEL 09/09/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 15/09/2016